

STUDIO NOTARILE
Dott. GUIDO LO IACONO
Via Saletti, 16 - 66041 ATESSA (CH)
Tel. 0872 866714 - Fax 0872 889524

Repertorio n. 6.730

Raccolta n. 3.878

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della Società "COOPERATIVA DI GARANZIA LAVORO E PROGRESSO -
SOCIETA' COOPERATIVA"

con sede in Atezza (CH)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici. Il giorno quindici del mese di maggio,
alle ore diciotto e quindici.

(15 maggio 2013)

In Atezza (CH) e alla Via Duca degli Abruzzi n.46, nei locali
dell'"Asilo Principessa Elena", ivi richiesto.

Avanti a me, dott. Guido LO IACONO, Notaio nella sede di A-
tezza, con studio ivi alla Via Saletti n.16, iscritto al Col-
legio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e
Vasto,

è presente il Signor:

= PIZZI GINO, nato ad Atezza (CH) il 16 maggio 1950 e resi-
dente ad Atezza (CH) in Via Piazzano n. 7, il quale intervie-
ne al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante della Società "CO-
OPERATIVA DI GARANZIA LAVORO E PROGRESSO - SOCIETA' COOPERA-
TIVA", con sede in Atezza (CH), alla Via Duca Degli Abruzzi
n. 46, numero di codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al
Registro delle Imprese di Chieti 00313710691, iscritta al N.
68767 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Chieti.

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo, previa conferma dei dati anagrafici soprariporta-
ti, mi comunica che, mediante avviso pubblicato sul quotidia-
no "Il Messaggero" ai sensi del vigente statuto sociale (art.
29), è stata convocata in questi giorno e luogo per le ore
18.00 (diciotto), in seconda convocazione, l'Assemblea
Straordinaria dei soci della predetta Società, per discutere
e deliberare sugli argomenti di cui appresso e mi richiede
pertanto di far constare da pubblico verbale le deliberazioni
che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto dello svol-
gimento dell'assemblea.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente
statuto sociale, lo stesso Signor PIZZI GINO, Presidente del
Consiglio di Amministrazione, il quale constata:

1. che l'assemblea indetta in prima convocazione per il gior-
no 30 aprile 2013 è andata deserta;
2. che sono presenti o rappresentati, mediante regolari dele-
ghe che resteranno conservate agli atti della società, N. 32
(trentadue) soci su N. 300 (trecento) soci regolarmente i-
scritti nel Libro soci ed aventi diritto di voto;
3. che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle
persone di sé medesimo, Presidente e dei Consiglieri Signori
D'Ippolito Fiorentino e Berardi Silvio;
4. che per il Collegio Sindacale è presente il solo dott. Ni-


COPIA

Registrato a LANCIANO

in data 23/05/13

N. 1642

SERIE AT



cola Bomba, Sindaco Effettivo, mentre hanno giustificato la loro assenza il Presidente, Marinucci Anna, ed il sindaco Effettivo Berardi Laura;

5. che le suddette presenze risultano dal "Foglio Presenze" che, previa sottoscrizione del Comparente e mia, si allega al presente atto sotto la lettera 'A'.

Pertanto il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea legalmente costituita ed idonea a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

Modifica dello statuto in relazione agli articoli 2 (in materia di sede legale); 24 (previsione della facoltà di non emettere i titoli azionari); 30 (luogo di convocazione dell'assemblea); 37 (Riunione del Consiglio di Amministrazione); 39 (riformulazione e previsione di ulteriori attività in capo al consiglio di amministrazione, compresa l'apertura di sedi distaccate, succursali e di eventuali uffici di rappresentanza); riformulazione degli articoli 5,7,8,10; inserimento in statuto dei requisiti per l'iscrizione nel registro confidi. Prende la parola il Presidente dell'assemblea che, preliminarmente, illustrando i punti all'ordine del giorno chiarisce come tra gli stessi figurati la proposta di riformulazione degli articoli 5, 7, 8, 10 dello statuto. Tale punto di discussione era stato inserito nell'ordine del giorno ritenendosi necessario correggere alcune presunte inesattezze contenute negli articoli in questione; ad un successivo approfondimento, tali inesattezze si sono rivelate inconsistenti, e pertanto il Presidente suggerisce all'assemblea di espungere detto punto dall'elenco delle materie da trattare. L'assemblea, concordando con la proposta del Presidente, delibera all'unanimità e per alzata di mano, di eliminare dalle materie all'ordine del giorno le previste modifiche agli artt. 5, 7, 8 e 10 dello statuto.

Il Presidente quindi, passa all'esposizione delle ragioni che suggeriscono di procedere alle restanti modifiche dello statuto vigente, elencate nell'ordine del giorno.

In particolare il Presidente illustra all'assemblea come sarebbe opportuno modificare:

- l'art. 2 dello statuto, relativo alla sede sociale, per sopprimervi la limitazione dell'ambito territoriale di operatività della società all'interno del territorio regionale ed estenderla all'intero territorio nazionale e ove compatibile con la legge anche all'estero;

-- l'art. 24, mediante l'introduzione della previsione per la società di non emettere i titoli azionari, ai sensi dell'art. 2346, primo comma c.c.;

-- l'art. 30, mediante la previsione della possibilità di convocare e tenere l'assemblea dei soci oltre che presso la sede sociale, anche in altro luogo, purché entro il territo-

rio regionale;

L- l'art. 37, mediante la soppressione dell'obbligo, per il consiglio di amministrazione, di riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta al mese, e l'introduzione della possibilità per lo stesso di riunirsi "tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare";

-- l'art. 39, mediante l'introduzione della facoltà per il Consiglio di Amministrazione di disporre l'apertura di sedi distaccate, succursali ed eventuali uffici di rappresentanza, anche all'infuori della Provincia; ed inoltre mediante l'espressa specificazione di alcuni poteri del Consiglio di Amministrazione e precisamente quelli di: "nominare il Comitato Tecnico; deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci; deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci; istituire i fondi rischi; deliberare gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia e verificarne l'attuazione e i contenuti operativi; assumere direttamente le decisioni tecniche concernenti la concessione e la revoca delle singole garanzie; far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare, ai fondi di garanzia, anche inter-consortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni; proporre all'assemblea dei soci i regolamenti interni; nominare e revocare il Direttore, se nominato; effettuare ogni operazione di ordinaria amministrazione di natura finanziaria o immobiliare, nel rispetto delle leggi vigenti.";

-- l'art. 48, mediante l'inserimento di un ultimo comma che riproduce i requisiti richiesti per l'iscrizione della società nel Registro dei Confidi dalla vigente normativa di legge e regolamentare.

Il Presidente, concludendo, ricorda come le modifiche suggerite siano utili a migliorare l'operatività della Società, e siano comunque rispettose del D.L. 269 del 30 settembre 2003 (convertito in Legge 326/2003) ed in genere della vigente normativa in materia di confidi.

Il nuovo testo dello Statuto, comprensivo delle modifiche suggerite, e composto di N. 48 articoli, già esaminato dai soci, si allega al presente verbale sotto la lettera 'B' per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa a me Notaio datane dal darne lettura.


Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la discussione sui punti all'Ordine del Giorno ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, di tutti i soci presenti, e quindi all'unanimità,

DELIBERA:

A) di approvare tutte le modifiche statutarie proposte ed illustrate dal Presidente e pertanto di modificare di conseguenza gli articoli 2, 24, 30, 37, 39 e 48 nel modo seguente:

- l'art. 2 viene modificato assumendo il seguente nuovo testo:



"Art. 2 - Sede: la Cooperativa ha sede legale nel Comune di Ateessa (CH) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter disp. att c.c., e ha competenza in tutto il territorio nazionale dello Stato Italiano e ove compatibile con la Legge anche all'Estero";

- l'art. 24 viene modificato mediante l'aggiunta del seguente nuovo ultimo comma:

"La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli rappresentanti le azioni, ai sensi dell'art.2346, primo comma c. c..";

- l'art. 30, secondo comma, viene modificato assumendo il seguente nuovo tenore letterale:

"L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo del territorio della regione Abruzzo."

- l'art. 37, primo comma, viene modificato assumendo il seguente nuovo tenore letterale:

"Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o in seduta straordinaria quando il presidente, o in sua assenza il vice Presidente, lo ritenga opportuno, oppure ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri o sindaci.";

- l'art. 39, terzo comma, viene modificato assumendo il seguente nuovo tenore letterale:

"Spetta, tra l'altro, al Consiglio di:

a) Accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni o privati, contributi della Regione e di altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o fondi speciali previsti dalla legge, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello Statuto;

b) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti;

c) predisporre il bilancio annuale, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo il programma di massima per l'esercizio in corso;

d) disporre l'apertura di sedi distaccate e succursali e di eventuali uffici di rappresentanza;

e) assumere e licenziare personale dipendente;

f) affidare incarichi, collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali;

g) acquistare o cedere immobili strumentali agli scopi sociali della Cooperativa;

h) accendere e chiudere conti correnti bancari, contrarre ed accendere mutui, prestare garanzie, acquistare e cedere titoli;

i) autorizzare il Presidente delle spese necessari per il normale funzionamento della Cooperativa stabilendone limite e tipi;

- j) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa;
- k) nominare il Comitato Tecnico appositamente costituito anche tra i non soci;
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- m) deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- n) istituire, stabilire e determinare i fondi rischi;
- o) deliberare gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia e verificarne l'attuazione e i contenuti operativi, sia nel breve, sia nel medio-lungo termine;
- p) assumere direttamente le decisioni tecniche concernenti la concessione e la revoca delle singole garanzie, nei limiti indicati nel Regolamento interno;
- q) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, ai fondi di garanzia, anche inter-consortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
- r) proporre all'assemblea dei soci i regolamenti interni;
- s) nominare e revocare il Direttore, se nominato;
- t) effettuare ogni operazione di ordinaria amministrazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento del patrimonio sociale, nel rispetto delle leggi vigenti.”;
- **l'art. 48** viene modificato mediante l'aggiunta del seguente nuovo ultimo comma:
- "Ai fini dell'iscrizione nel registro dei Confidi, ai sensi della legge vigente e del provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009:
- . il capitale sociale deve essere almeno pari ad euro 100.000,00 (centomila);
 - . la quota di ciascuna impresa socia non può essere inferiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta) né superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
 - . il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili e dei fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico, non deve essere inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);
 - . dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione”;
- B)** di approvare per intero il nuovo Statuto sociale composto di 48 articoli nel nuovo testo aggiornato, che recepisce le modifiche di cui sopra, nel testo già allegato a quest'atto sub 'B' e preventivamente messo a disposizione dei soci presso la sede sociale.
- Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle o-

re diciannove.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena conoscenza.

Normativa sulla privacy (artt.13 e 23 comma 4 D.Lgs. 196/2003). Il Comparente consente il trattamento sia dei suoi dati personali che quelli relativi alla società rappresentata ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me scritto su tre fogli di cui occupa undici facciate e quanto della presente, e da me letto al Comparente che dichiara di approvarlo.

FIRMATO: PIZZI GINO, GUIDO LO IACONO NOTAIO

STATUTO
della
"COOPERATIVA DI GARANZIA LAVORO E PROGRESSO
Società Cooperativa"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita una Cooperativa denominata "Cooperativa di Garanzia LAVORO E PROGRESSO - Società Cooperativa".
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Atesa (CH) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter disp. att c.c., e ha competenza in tutto il territorio nazionale dello Stato Italiano e ove compatibile con la Legge anche all'Estero.

Art. 3 - Durata

La durata della cooperativa ha termine il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.


TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico e oggetto sociale

La Cooperativa che è basata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro, ha per oggetto lo svolgimento esclusivo dell'attività di garanzia collettiva dei fidi in favore dei propri soci; essa può esercitare la prestazione di servizi connessi o strumentali alla sua attività prevalente, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
In particolare la Cooperativa, attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dai Soci, dagli Enti Promotori e/o Sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, co-garanzie o controgaranzie volte a favorire il finanziamento dei soci da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.
Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la Cooperativa, nei limiti consentiti dalla legge, può prestare garanzie personali e reali, tipiche e/o atipiche, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.
La Cooperativa può, inoltre, intervenire in co-garanzia o controgaranzia in relazione alle garanzie prestate da altri Confidi o Enti abilitati alla concessione di garanzie collettive fidi, Soci della Cooperativa.
La Cooperativa può partecipare nei limiti determinati dalla

ALLEGATO ^B
all'atto n. 3818
della raccolta



legge e dall'autorità di vigilanza, a gruppi cooperativi paritetici, a Società finanziarie e bancarie e ad altre imprese purchè non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La Cooperativa può, altresì, compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerente alla realizzazione degli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge; inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo i divieti e sempre nei limiti imposti dalla legge e dalla Autorità di vigilanza, potrà assumere interessenza e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative, strumentali e simili e associarsi ad altre Società Cooperative, Consorzi e Società Consortili allo scopo di sostenerne l'azione, purchè non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale.

Nei limiti consentiti dalla legge, dai regolamenti e dai provvedimenti degli Organi di vigilanza, la Cooperativa potrà svolgere anche attività di garanzia collettiva fidi di secondo grado.

Non potrà procedere alla raccolta del risparmio nei confronti del pubblico sotto qualsiasi forma.

La cooperativa, potrà, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come Soci le micro, piccole e medie imprese. Si considerano piccole e medie imprese le PMI industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, i professionisti e le società di persone o associazioni fra professionisti e comunque le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, determinati dai relativi decreti del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Rientrano nelle predette categorie tutte le imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 06.05.2003, n.2083/361/CE, ivi inclusi i professionisti e le Società di persone o associazioni fra professionisti, che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, a livello individuale o consolidato, secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti attuativi della richiamata Raccomandazione ovvero che non superano i parametri anzidetti nelle misure che dovessero essere in seguito modificate dai competenti organi-

smi comunitari. Possono essere ammessi come Soci i Consorzi, le Cooperative e gli Enti abilitati alla concessione di garanzie alle micro, piccole e medie imprese ad essi aderenti come definite in precedenza, qualora ciò sia consentito dalla legge e dalla normativa di Vigilanza.

Alla Cooperativa possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della (BEI) Banca Europea degli Investimenti a favore delle piccole e medie imprese, purché queste ultime complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

Nei limiti previsti dalle leggi vigenti, possono essere soci della cooperativa anche persone fisiche diverse da quelle sopra descritte.

Non possono far parte della Cooperativa gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che si siano resi gravemente inadempienti verso la Cooperativa.

Ogni Socio non può detenere quote della Cooperativa per un valore nominale superiore ad Euro duecentomila, e comunque non superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Nei limiti consentiti dalle norme, anche speciali, in materia possono essere soci - nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa - persone che svolgono, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.


Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro dei Soci. A tal fine, per domicilio si intende espressamente anche l'indicazione di indirizzi di posta elettronica, e/o recapiti telefax e/o comunque di altro "recapito" in senso ampio, idoneo alla comunicazione reciproca tra Cooperativa e socio. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del proprio domicilio, il numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o dello specifico recapito: in mancanza, ogni comunicazione si intenderà regolarmente effettuata se indirizzata all'ultimo recapito indicato. Le variazioni regolarmente comunicate dovranno essere immediatamente trascritte sul libro dei soci.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione della società.

Trattandosi di persone fisiche la domanda deve contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio residenza e attività esercitata;
- b) indicazione delle azioni sottoscritte;
- c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) impegno a versare le azioni sottoscritte;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 47 e seguenti del presente Statuto.



Se trattasi di persone giuridiche ed enti collettivi la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, oppure dal Presidente pro tempore della Società o dell'associazione e oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) denominazione o ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale;
- b) indicazione dell'importo delle azioni sottoscritte;
- c) l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- d) impegno a versare le azioni sottoscritte;
- e) il nome del delegato che rappresenta l'impresa sociale.

In caso di diniego, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di precisare il motivo del rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato con lettera raccomandata entro 60 giorni dalla deliberazione.

In tal caso, l'aspirante socio può entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il socio, non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della delibera del Consiglio d'Amministrazione, relativa all'accettazione della domanda, questa s'intenderà come non avvenuta.

Art. 7 - Obblighi del socio

Il socio deve sottoscrivere e versare all'atto della domanda di ammissione almeno un'azione del valore nominale di Euro 25,82.

Il socio è inoltre tenuto:

- a versare alla Cooperativa commissioni sulle operazioni assistite da garanzie collettive, nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle varie tipologie di operazioni;
- a versare, all'atto della concessione del credito e qualora ciò sia previsto in relazione al tipo di operazione assistita da garanzie collettive, un importo commisurato all'entità della garanzia ottenuta sotto forma di sottoscrizione e versamento di quote sociali ed eventualmente versare un deposito cauzionale infruttifero destinato alla formazione di fondi rischi indisponibili; i depositi cauzionali saranno restituiti in conformità all'avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte e in conformità alle disposizioni degli appositi regolamenti. I depositi cauzionali non verranno restituiti in caso di insolvenza da parte del socio ma saranno incamerati a

copertura delle perdite subite dalla cooperativa, l'entità di tale importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione;

TITOLO IV

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 8 - Recesso, Esclusione, Morte del socio

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio d'Amministrazione, nel libro dei soci.

Il recesso avviene su domanda del socio inviata con raccomandata a.r. al consiglio d'amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il socio che viene cancellato dalla Cooperativa per decadenza, esclusione o recesso perde il diritto ad usufruire delle agevolazioni creditizie previste dalle norme regionali, dal presente statuto e dalle apposite convenzioni stipulate tra la Cooperativa e gli istituti di credito; le eventuali quote del mutuo ottenute ancora da restituire non saranno più garantite dalla Cooperativa ed il socio non potrà beneficiare di alcun contributo agli interessi da parte della Cooperativa e di Enti pubblici.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione:

a) per mancato pagamento, a norma dell'art. 7, delle azioni sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa;

b) per inosservanze gravi delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

È comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito e che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa.


Art. 9 - Delibere

Le deliberazioni prese dal Consiglio d'Amministrazione a norma dell'articolo precedente, debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni successivi alla deliberazione.

Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale a norma degli artt. 2532 e 2533 del Codice Civile.

Art. 10 - Liquidazione delle azioni

Nel caso di recesso, esclusione, decadenza del Socio o, in caso di morte ai suoi eredi aventi diritto, viene rimborsato il solo valore nominale delle azioni da lui versate, ridotto in proporzione alle eventuali perdite imputabili al capitale, in virtù del principio per cui ai soci non possono essere mai distribuiti avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma. In caso di aumento gratuito del capitale sociale, viene esclusa



La possibilità di restituzione ai soci uscenti del valore nominale della parte della loro quota corrispondente all'aumento gratuito.

La liquidazione della azione, in ogni caso, è subordinata alla totale estinzione di ogni obbligazione gravante sul socio uscente nei confronti della società.

Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio e comunque su richiesta scritta, ed a norma di legge.

Resta comunque salva la facoltà della Società di provvedere al rimborso previsto dal presente articolo anche tramite compensazione delle partite di reciproco credito-debito tra la società stessa ed il socio di cui viene meno il rapporto sociale. La stessa facoltà di compensazione, nei rapporti con i soci, spetta alla Società in ogni altra ipotesi in cui ciò non sia espressamente vietato dalla legge ed anche mediante acquisto di azioni proprie.

Fermo quanto previsto nel precedente capoverso, il rimborso può, infine, avvenire mediante riduzione del capitale della società nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, e fermo restando quanto previsto dalla Legge Confidi e da ogni applicabile normativa in ordine al capitale ed al Patrimonio minimo dei Confidi.

Il diritto alla riscossione della somma come sopra accantonata si prescrive in favore della società in 5 (cinque) anni dall'approvazione del bilancio relativo.

Art. 11 - Responsabilità dei soci cessati

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso terzi, nei limiti delle azioni da lui sottoscritte, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa sino al giorno in cui la cessazione della qualifica di socio è regolata dall'art. 2936 codice civile.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 12 - Soci sovventori

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31/01/92 n. 59.

Art. 13 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,82 (venticinque euro virgola ottantadue).

Ogni socio deve sottoscrivere un minimo di azioni pari a 10 (dieci)

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2946 del codice civile.

Art. 14 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria

in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 15 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'impatto complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore al limite stabilito dal codice civile;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.


I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 16 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma



del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 17 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il ministero delle Attività produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,82 (venticinque Euro virgola ottantadue).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 60 (sessanta).

Il numero delle azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. L'assemblea, in sede delibera l'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- 1) L'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
 - 2) La durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
 - 3) I criteri ulteriori per offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptrate.
- Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione entro i limiti stabiliti dal codice civile.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-

lità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 18 - Assemblea speciale

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata, dall'Organo amministrativo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie a lei attribuite dalla legge.

Il rappresentante comunque può esaminare i libri sociali chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 19 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperative il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VII OPERAZIONI

Art. 20

La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 nei modi ed alle condizioni previste dalle leggi in vigore.

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.

Art. 21


Le prestazioni di garanzia devono essere proporzionali alle azioni sottoscritte e versate, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, da ciascun socio al momento della domanda di mutuo.

Nel deliberarne la concessione, si dovrà tener conto:

- 1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa;
- 2) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
- 3) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie prestate e delle richieste in corso d'istruzione.

Art. 22

La cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri Enti e Società abilitate ai sensi



dell'art. 106 del D. lgs. 385/93, promosse dalla Regione o dalle Associazioni di Categoria per la concessione ai propri soci di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, nella misura prevista dalle convenzioni.

Art. 23

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie, oltre che la relativa tassa d'ammissione.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 - Elementi costitutivi

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 1. dalle azioni versate dai soci dell'importo di Euro 25,82 (venticinque euro virgola ottantadue) ciascuna;
 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 3. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- d) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e privati;
- e) da un fondo formato da eventuali contributi della Regione e di Enti Pubblici e da una parte degli utili.
- f) dalle riserve statutarie,
- g) dalle riserve straordinarie;
- h) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato alle prestazioni di garanzia ed alle attività connesse e strumentali rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 4. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli rappresentanti le azioni, ai sensi dell'art. 2346, primo comma c. c.

Art. 25 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente,

le indicazioni previste dall'art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato dall'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa del bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

1. alla riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%
2. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
3. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, da ripartire ai soci sovventori o possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
4. la restante parte al fondo riserva statutaria.

È vietata comunque la distribuzione delle riserve ai soci. Le perdite di esercizio vanno imputate al fondo di riserva di cui alla lettera f) dell'art. 24, fondo che deve, ogni volta che si rende necessario, essere reintegrato con somme prelevate al fondo di cui alla lettera d) dello stesso articolo. In caso di esaurimento delle riserve e di impossibilità di reintegrarle, secondo le modalità precisate nel comma precedente, le perdite dovranno essere simultaneamente imputate alle residue somme di cui alla lettera e) dell'art. 24, al fondo di riserva legale e al capitale sociale.

Art. 27 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di

ristorno, qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Art. 28 Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci;

a) l'Assemblea

Art. 29

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea o, in alternativa, mediante avviso comunicato ai soci, all'indirizzo risultante dal libro soci, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo del territorio della regione Abruzzo.

Per giustificati motivi, l'assemblea ordinaria annuale, per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, può essere convocata, ogni qualvolta, il presidente, su delibera del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Essa ha i seguenti compiti:

- 1) approvare il bilancio e destinare gli utili;
- 2) eleggere le cariche sociali;
- 3) prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e fissare le direttive di massima per il Consiglio stesso;
- 4) determinare la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- 5) deliberare sulla emissione delle azioni di partecipazione

cooperativa;

6) approvare, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

7) approvare i regolamenti interni.

8) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

9) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I soci possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinati argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno di quello da cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere convocata quando né è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è presieduta da un socio proposto e nominato dalla stessa, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove l'Assemblea non vi provveda.

Essa provvede su propria proposta alla nomina di un segretario anche non socio, e quando occorreranno due scrutatori.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria debbono essere riportate in processi verbali firmati dal Presidente, e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Art. 31

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte e siano in regola con gli obblighi verso la Società.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e non può esercitare il voto per più di tre deleghe.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

La delega deve indicare il giorno e il luogo dell'Assemblea sia di prima che di seconda convocazione e gli estremi anagrafici del delegato.

La firma del delegante deve essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale o dal Presidente della Cooperativa o suo delegato o dal Direttore della Cooperativa. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano nell'impresa.

Le persone giuridiche socie possono farsi rappresentare da mandatari o procuratori generali.

Art. 32

Le assemblee ordinarie possono validamente deliberare in prima convocazione, quando sia presente e/o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto di voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e/o rappresentati.

La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

Per le votazioni l'Assemblea provvederà normalmente con voto palese per alzata di mano.

L'Assemblea procederà alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, con voto palese per alzata di mano a maggioranza relativa dei voti dei presenti e/o rappresentati, aventi diritto al voto, con la indicazione e la elezione di nominativi di proprio gradimento, ma che potranno essere eletti anche per acclamazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati; in caso di parità dei voti la proposta messa in votazione s'intende respinta.

Per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Art. 33

Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società è necessario il voto favorevole di almeno un terzo della totalità dei soci con diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto e sui poteri dei liquidatori.

b) Consiglio di Amministrazione

Art. 34

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori, ivi compresi mandatari, procuratori generali o rappresentanti delle persone giuridiche socie.

Può, inoltre far parte del consiglio un rappresentante di ciascun Ente pubblico che partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di almeno un quarto del capitale dei soci.

In ogni caso la nomina degli amministratori e dei sindaci è riservata all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2542 del codice civile.

Art. 35

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori non possono ricoprire la stessa carica in più di due società anche non cooperative.

Gli amministratori non possono ricoprire la stessa carica in altre cooperative di garanzia o relativi Confidi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Non possono essere eletti amministratori, quindi, coloro che ricadono nei casi di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2382 codice civile.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 36

Gli Amministratori devono astenersi dal voto per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano o lo siano affini fino al terzo grado.

Art. 37

Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o in seduta straordinaria quando il presidente, o in sua assenza il vice Presidente, lo ritenga opportuno, oppure ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri o sindaci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e deve essere spedito almeno cinque giorni prima a mezzo posta ordinaria, telefax o e-mail.

In caso di urgenza la convocazione verrà trasmessa a mezzo

telegramma e/o telefax e/o e-mail da inviare almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato nella stessa forma e negli stessi termini, ai sindaci effettivi.

Il Consiglio si avvale, per le sedute, di un Segretario di propria nomina.

Art. 38

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità la deliberazione si intende approvata; per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti non ammettendosi deleghe.

Art. 39

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Cooperativa che non sono riservati per legge all'Assemblea dei Soci.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. L'Organo amministrativo può nominare un Direttore al quale spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della Cooperativa volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, in sintonia peraltro con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine prende altresì parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico, appositamente costituito a scopo consultivo per la valutazione delle richieste di finanziamento. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della cooperativa. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito da altro dipendente della cooperativa designato dal Consiglio di Amministrazione. Allo scopo inoltre di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al direttore della cooperativa apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto delle competenze

proprie dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di:

- a) Accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni o privati, contributi della Regione e di altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o fondi speciali previsti dalla legge, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello Statuto;
- b) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti;
- c) predisporre il bilancio annuale, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo il programma di massima per l'esercizio in corso;
- d) disporre l'apertura di sedi distaccate e succursali e di eventuali uffici di rappresentanza;
- e) assumere e licenziare personale dipendente;
- f) affidare incarichi, collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali;
- g) acquistare o cedere immobili strumentali agli scopi sociali della Cooperativa;
- h) accendere e chiudere conti correnti bancari, contrarre ed accendere mutui, prestare garanzie, acquistare e cedere titoli;
- i) autorizzare il Presidente delle spese necessari per il normale funzionamento della Cooperativa stabilendone limite e tipi;
- j) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa;
- k) nominare il Comitato Tecnico appositamente costituito anche tra i non soci;
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- m) deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- n) istituire, stabilire e determinare i fondi rischi;
- o) deliberare gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia e verificarne l'attuazione e i contenuti operativi, sia nel breve, sia nel medio-lungo termine;
- p) assumere direttamente le decisioni tecniche concernenti la concessione e la revoca delle singole garanzie, nei limiti indicati nel Regolamento interno;
- q) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, ai fondi di garanzia, anche inter-consortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
- r) proporre all'assemblea dei soci i regolamenti interni;
- s) nominare e revocare il Direttore, se nominato;

t) effettuare ogni operazione di ordinaria amministrazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento del patrimonio sociale, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 40

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente, su delibera del Consiglio di amministrazione nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Vice Presidente ha anch'egli la rappresentanza legale della Società verso i terzi, ivi compresa la firma su tutti i depositi e sulle obbligazioni poste in essere dalla Società.

Art. 41

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di sopravvenuta mancanza di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 42

Gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale hanno diritto ad una indennità di presenza, il cui importo viene stabilito dall'assemblea dei soci, ed il rimborso delle spese viaggio ove non residenti nel Comune sede della Cooperativa.

Oltre all'indennità di cui al 1° comma, l'assemblea dei soci può anche stabilire un compenso annuo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Presidente del Collegio Sindacale, rapportato al capitale sociale della Cooperativa. Tali compensi non possono essere inferiori ai minimi stabiliti dagli ordini professionali delle categorie economiche.

c) Collegio dei Sindaci

Art. 43

Il collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o

se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è, quindi, integralmente composto da revisori contabili, iscritti al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In assenza del Collegio Sindacale il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale detenuto di possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- 2) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- 3) al fondo di garanzia previsto da comma 19 dell'art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati

tecnici se saranno costituiti.

Art. 47 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione al fondo di garanzia di cui ai commi 20-21-22 e 23 dell'art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/2003 e successive integrazioni e modificazioni, di versamento in ogni esercizio della prevista percentuale dell'ammontare delle garanzie concesse nell'esercizio di riferimento, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 - Rinvio

Per quanto non sia previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Ai fini dell'iscrizione nel registro dei Confidi, ai sensi della legge vigente e del provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009:

- . il capitale sociale deve essere almeno pari ad euro 100.000,00 (centomila);
- . la quota di ciascuna impresa socia non può essere inferiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta) né superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
- . il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili e dei fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico, non deve essere inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);
- . dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione.

FIRMATO: PIZZI GINO, GUIDO LO IACONO NOTAIO



a presente copia xerografica, composta di facciate TECNICHE
conforme all'originale e si rilascia per uso PARTE

DATA 23/05/13

[Handwritten signature]